DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1967

relativa alla modifica dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione del 14 ottobre 1963, relativa alla circolazione delle merci ottenute in uno Stato membro, per la fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti che, nello Stato membro di fabbricazione, non sono stati sottoposti ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, ovvero che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse (1)

(67/224/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

Vista la decisione del 14 ottobre 1963 relativa alla circolazione delle merci ottenute in uno Stato membro, per la fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti che, nello Stato membro di fabbricazione, non sono stati sottoposti ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, ovvero che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse,

Considerando che, mancando d'indicazioni precise sul livello dei prelievi che verranno applicati allo stadio del mercato unico, si è ammesso che la media aritmetica dei prelievi agricoli applicati dagli Stati membri su detti prodotti quando sono importati dai paesi terzi rappresenti un'ipotesi di lavoro sulla quale è possibile basarsi per determinare la protezione da assicurare nell'insieme della Comunità;

Considerando che, qualora venga fissato un prelievo unico nei confronti dei paesi terzi, bisogna basarsi sulla protezione reale garantita alla Comunità;

Considerando che, di conseguenza, per quanto riguarda i prodotti importati dai paesi terzi per essere utilizzati alle condizioni previste dall'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del Trattato, il prelievo compensativo istituito con l'articolo 9, paragrafo 1, della decisione del 14 ottobre 1963, è ormai da calcolare sui prelievi agricoli applicabili nei confronti di ciascuno di detti prodotti nella Comunità,

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1967.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 9, paragrafo 1, della decisione della Commissione del 14 ottobre 1963 è modificato come segue:

«1. Nella misura in cui nella loro fabbricazione sono entrati prodotti cui si applica il regime dei prelievi agricoli e che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 8, le merci ottenute in uno Stato membro alle condizioni definite nell'articolo 1 sono ammesse al beneficio del regime comunitario, sempre che sia riscosso, nello Stato membro di fabbricazione, un prelievo compensativo la cui aliquota è pari ad una percentuale:

— del prelievo agricolo relativo a detti prodotti, quando si tratta di prodotti per i quali è fissato un prelievo unico nei confronti dei paesi terzi;

— della media aritmetica dei prelievi agricoli nei confronti dei paesi terzi applicabili a detti prodotti negli Stati membri, quando si tratta di prodotti per i quali non è stato ancora fissato un prelievo unico nei confronti dei paesi terzi.»

Articolo 2

Gli Stati membri applicano la presente decisione a decorrere dal 1° aprile 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

(1) GU n. 172 del 28. 11. 1963, pag. 2782/63.